

Anno Prop. : 2015 Num. Prop. : 875

# **Determinazione n.** 737 del 22/04/2015

OGGETTO: COMUNE DI APECCHIO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG RIGUARDANTE LA TRASFORMAZIONE D'USO DI ZONA F2 IN ZONA B3 - LOCALITA' "PONTE CARECCIA".

# IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 9.1

DELEGATO AL COORDINAMENTO, SUPERVISIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
AL SERVIZIO IN MATERIA DI URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE –
VIA – VAS – AREE PROTETTE

### **BARTOLI MAURIZIO**

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visti** il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giungo 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Vista** la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

**Vista** la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Apecchio in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 12185 del 24/02/2015, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente una variante parziale al vigente PRG per la trasformazione d'uso di una zona F2 in zona residenziale di completamento B3 in località Ponte Careccia:

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

- 1. Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 6 P.O. 6.8 Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio;
- 2. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
- 3. ASUR Area Vasta 1 zona territoriale di Urbino;
- 4. Marche Multiservizi;

**Vista** la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 9 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Preso atto che non hanno espresso parere i seguenti SCA:

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
- Marche Multiservizi.

Visto e condiviso il parere istruttorio, prot. 25450 del 22/04/2015, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

# 1. PREMESSA

# 1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai commi 1 e 2 definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come di seguito riportato:

- "1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
- 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto";
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni".

Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6, le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni "piccole aree a livello locale" e "modifiche minori" stabilendo che "i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a "piccole aree a livello locale" e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000". (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche'essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

### 1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 9 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette*.

# 1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Apecchio in qualità di autorità procedente, con nota prot. 1059 del 19/02/2015, recante timbro di posta in arrivo del 20/02/2015, acquisita agli atti con prot. 12185 del 24/02/15, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per una variante parziale al vigente PRG riguardante la trasformazione d'uso di una zona da F2 a B3, in località Ponte Careccia.

La documentazione trasmessa con l'istanza è la seguente:

- 1) Rapporto Preliminare a firma del Geol. Roberto Romagna; ...
- 2) Scheda di sintesi;
- 3) Stralcio di mappa catastale;
- 4) Documentazione fotografica:
- 5) Stralcio di PRG stato attuale e proposta di variante;
- 6) Relazione tecnica e dimostrazione proprietà.

Con la suddetta istanza, inoltre, l'autorità procedente ha proposto l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n.1367 del 02/03/15, ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

- 1. Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 6 P.O. 6.8 Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio;
- 2. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
- 3. ASUR Area Vasta 1 zona territoriale di Urbino;
- 4. Marche Multiservizi;

Questa Amm.ne Provinciale in data 03/03/15, con nota prot. 13849, ha trasmesso agli SCA sopra elencati la copia digitale della documentazione trasmessaci dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

# 2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

1) La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 – P.O. 6.8 - Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio, con nota prot. 25024 del 21/04/2015, ha espresso il seguente parere:

"Con riferimento alla nota prot. n. 13849 del 03/03/2015 con la quale l'Autorità Competente ha trasmesso il Rapporto Preliminare relativo alla variante in oggetto, ai fini dell'espressione del parere previsto nell'ambito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto di seguito esposto.

#### Premesso

- che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da

- coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;
- che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. 6.8 sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.

Valutato il contenuto del rapporto preliminare redatto dal geol. Roberto Romagna, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., relativo alla variante in oggetto.

**Preso atto** che la variante prevede il cambio di destinazione urbanistica di un'area della superficie fondiaria di 2465 mq, ricompresa in un'ampia zona sportiva "F2" di previsione, da trasformarsi in zona B/3 residenziale di completamento a cui viene attribuita una SUL pari a 250 mq.

Considerata la contenuta entità dell'area oggetto di modifica, la sua attuale destinazione urbanistica, l'assetto altimetrico della zona e quanto risulta dalle tavole di analisi del P.R.G., che non mostrano particolari criticità sulla stessa, e' parere di questa P.O. che, per gli aspetti di competenza, la variante proposta non presenti in questa fase elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

La scrivente si riserva tuttavia la valutazione circa la compatibilità della previsione sotto il profilo geomorfologico e idraulico e quindi la sua ammissibilità, nell'ambito del successivo parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e con riguardo alle disposizioni della L.R. Marche n. 22/2011, in base agli esiti dei richiesti studi specialistici.

In particolare nelle successive fasi di progettazione della variante andrà predisposta la relazione geologica, geomorfologica, geotecnica e sismica, supportata da una adeguata campagna geognostica con prove in sito ed in laboratorio.

Per quanto attiene agli aspetti idrologici-idraulici la "Verifica di compatibilità idraulica" di cui all'art.10 della L.R. 22/2011 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico...", da redigere secondo il documento tecnico approvato con D.G.R. n. 53/2104, dovrà necessariamente prendere in esame il Torrente Biscubio, che scorre subito a valle dell'area in esame ed il suo immissario in sinistra.

La medesima legge contempla altresì, nel caso di incrementi della superficie impermeabilizzata, la previsione delle misure compensative, rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione, mediante realizzazione di dispositivi idraulici.

Poiché, come risulta dal Rapporto Preliminare, la zona non risulta servita da reti fognarie pubbliche bianche e nere nella predetta "Verifica di compatibilità idraulica", fermo restando l'obbligo di prevedere dispositivi di invarianza idraulica, andranno altresì proposte e progettate adeguate soluzioni tecniche per il trattamento e smaltimento delle acque provenienti dalle aree oggetto di trasformazione.

Qualora ad esempio si prevedano scarichi di acque provenienti dalle zone di piano su fossi o corsi d'acqua in genere, anche non demaniali, lo studio dovrà contenere una valutazione, preferibilmente con verifica idraulica, sull'idoneità del corpo recettore allo smaltimento delle portate attuali e in progetto prevedendo, ove occorrenti, gli interventi necessari alla sua sistemazione/adeguamento.

A tal proposito si ricorda che tutti gli interventi da eseguirsi su corsi d'acqua demaniali, compresi gli scarichi, sono soggetti a preventiva autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904.

Qualora non siano possibili canalizzazioni delle acque provenienti dall'area verso corpi idrici recettori, l'adozione di sistemi di drenaggio o d'infiltrazione facilitata per lo smaltimento delle acque, è subordinata alla redazione di studi specifici con i quali siano dimostrate le condizioni di conservazione dell'equilibrio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico dell'ambito territoriale interessato.

Il progetto completo di calcoli idraulici del sistema drenate dovrà documentare la funzionalità del sistema per adeguati tempi di ritorno, in relazione alla permeabilità dei terreni ed al livello piezometrico in sito.

Al fine di garantire l'efficienza nel tempo evitando fenomeni d'impaludamento e possibili danni a strutture ed infrastrutture esistenti e future andrà predisposto, quale parte integrante del progetto esecutivo delle

opere drenanti uno specifico piano di manutenzione, con individuazione del soggetto che dovrà farsene

carico.";

2) L'ASUR Area Vasta 1 – zona territoriale di Urbino, con nota prot. n. 23733 del 23/03/2015, pervenuta in data 25/03/2015 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 19654 del 26/03/2015, ha espresso il seguente parere:

"In riferimento alla Vostra richiesta ...omissis......;
esaminata la documentazione e gli elaborati ivi allegati; effettuato un sopralluogo in data 21.03.2015; si
esprime parere favorevole per quanto di competenza di questo Servizio,... omissis";

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti dello scrivente Servizio 9 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette* di questa Amm.ne Provinciale.

# Gli SCA che non hanno espresso parere sul procedimento in oggetto sono:

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
- Marche Multiservizi.

Riguardo alla mancata acquisizione dei contributi dei suddetti SCA si ritiene, vista l'entità della variante, di poter concludere il procedimento in oggetto senza che ciò possa avere ripercussioni sull'esito finale.

Si evidenzia inoltre che la Soprintendenza sarà coinvolta anche successivamente, nella fase di attuazione dell'intervento edilizio, nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica. Per quanto riguarda Marche Multiservizi, invece, dall'esame della documentazione è stato possibile appurare che l'area non è dotata di pubblica fognatura, pertanto l'Ente coinvolto non è interessato dall'intervento in questione.

# 3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La proposta di variante al vigente P.R.G. in esame prevede il cambio di destinazione di un lotto attualmente ricompreso in un ampia zona sportiva di previsione F2 in zona B/3 residenziale di completamento; La

superficie fondiaria del lotto è pari a 2.465 mq e corrisponde, catastalmente, alla particella 171 del Foglio n. 46. I parametri urbanistici-edilizi saranno i seguenti:

Superficie Fondiaria: 2465 mq;

Superficie Utile Lorda realizzabile (lotto unico): 250,00 mg;

Altezza Massima: H Max = Ml. 8.00;

Distanze: come da art. 61 REC

L'indice di fabbricabilità del lotto corrisponde a 0.10 mg/mg.

L'area è limitrofa ad un altro lotto residenziale già edificato e per l'accesso verrà sfruttato lo svincolo già esistente dalla SP 257 Apecchiese, sulla strada Comunale "Sessaglia".

Il perimetro del lotto lungo la strada provinciale è caratterizzato dalla presenza di un filare di conifere che, a detta di quanto dichiarato nel rapporto preliminare a pag. 11, verrà salvaguardato, con effetto di schermatura verde.

L'area interessata dall'intervento non è dotata di pubblica fognatura, mentre per quel che riguarda l'approvigionamento idrico si valuterà la presenza della linea per l'acqua potabile nella zona limitrofa. Per lo smaltimento delle acque reflue nere e bionde, si valuteranno due tipi di soluzioni progettuali: o l'installazione nel lotto di un impianto di depurazione, le cui acque in uscita verranno immesse sui fossati esistenti; o la realizzazione di una condotta drenante a dispersione su terreno di proprietà (subirrigazione). Così le acque meteoriche di raccolta dal lotto verranno opportunamente incanalate e convogliate nei fossati esistenti.

Nel lotto sono presenti i seguenti vincoli e/o tutele ambientali:

- Vincolo paesaggistico ai sensi dell' Art. 142, lett. c (ex L. 431/1985 cd. "Legge Galasso") : 150 metri dal torrente Biscubio.

In relazione a ciò è stata coinvolta, nel procedimento in oggetto, anche la Soprintendenza la quale non ha espresso alcun contributo. Gli interventi edilizi saranno comunque obbligati alla acquisizione della successiva Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

- Vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923 e della L.R. 6/2005.
   Gli interventi saranno oggetto di apposita autorizzazione provinciale.
- **Fascia di rispetto stradale della S.P. 257 Apecchiese:** l'area si trova fuori del centro abitato, pertanto gli interventi edilizi dovranno rispettare le relative distanze dalla strada, previste dalla normativa vigente.

# 4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Come illustrato nel paragrafo precedente la variante in esame è caratterizzata da una trasformazione urbanistica di modesta entità, che introduce una piccola zona di completamento per l'edificazione di un edificio residenziale di soli 250 mq di SUL, a fianco di un lotto già edificato.

Considerata, dunque, la modesta entità dell'intervento; visti i pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2); considerato che l'edificazione dovrà rispettare le distanze di legge dal confine della strada provinciale come area esterna ai centri abitati; considerato che gli interventi edilizi dovranno acquisire

l'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza; <u>è possibile ritenere che non vi siano effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in esame tali da determinare l'assoggettamento della stessa alla procedura di VAS.</u>

# 5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nei pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.""

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa:

**Visto** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

### DETERMINA

**1)** Di escludere, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di APECCHIO indicata in oggetto, riguardante la trasformazione d'uso di zona F2 in zona di completamento residenziale B3, in località "Ponte Careccia", dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto.

### 2) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:

- a. Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, citati al paragrafo 2) del parere istruttorio prot. 25450 del 22/04/2015 sopra riportato, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
- b. Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

- **3)** Di trasmettere la presente determinazione al Comune di APECCHIO e, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
- Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 6 P.O. 6.8 Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
- ASUR Area Vasta 1 zona territoriale di Urbino;
- Marche Multiservizi;
- **4)** Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale, come previsto dall'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- **5)** Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- **7)** Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- **8)** Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

MDF/ed 1421VAS\15vas\15AB10104

II Responsabile della P.O. 9.1

BARTOLI MAURIZIO

(Sottoscritto con firma digitale)

# PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI APECCHIO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG RIGUARDANTE LA TRASFORMAZIONE D'USO DI ZONA F2 IN ZONA B3 - LOCALITA' "PONTE CARECCIA".

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 875 / 2015
Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa
Pesaro, lì 22/04/2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto con firma elettronica)
Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea
Il sottoscrittoin qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n delfirmata digitalmente comprensiva di n allegati, e consta di npagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
Pesaro,// TIMBRO Firma